



CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte d'Appello di Caltanissetta composta dai magistrati:

dott. Domenica Motta	Presidente rel. est.
dott. Emanuele De Gregorio	Consigliere
dott. Marco Gaeta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa civile iscritta al n. 109//2025 V.G.

TRA

Parte_1 , nato a Gela il 17.1.175 ed ivi res. in via Portoferrara n. 3 (C.F. C.F._1) , elett. dom. in Gela Corso Vittorio Emanuele n. 161 presso lo studio dell'avv. Maria Antonia Giordano che lo rappr.e dif. per procura in atti
Reclamante

E

CP_1 , nata Gela il 12.2.67 ed ivi res. in via Bevilacqua n. 76 (C.F: C.F._2) , elett. dom. in Gela via Garibaldi n. 145 presso lo studio dell'avv. Emanuela Chiara Scepi che la rappr. e dif. per procura in atti
Reclamato

Con l'intervento del **P.G.**, che ha chiesto il rigetto del reclamo

OGGETTO : Reclamo avverso ordinanza emessa ex **art. 739 c.p.c.** nel giudizio promosso ex art. 316 e 337 ter c.c. da CP_1 nei confronti di Parte_1 innanzi al **Tribunale di Gela**

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela , in accoglimento del ricorso avanzato da CP_1 nei confronti del coniuge (legalmente separato) Parte_1 , autorizzava la ricorrente , quale rappresentante ad acta della figlia minore Persona_1 , nata a Gela il 31.5.2016 , a presentare al Prefetto, ai sensi dell'art. 89 DPR n. 396/200, domanda di modifica del cognome

della minore, nel senso di aggiungere al cognome paterno il cognome materno, in posizione posposta.

Il Tribunale inoltre compensava tra le parti le spese di lite.

Con ricorso ritualmente depositato **Parte_1** proponeva reclamo, ex art. 739 cpc, avverso il detto provvedimento e chiedeva che la Corte, in totale riforma dello stesso, rigettasse il ricorso proposto dalla **CP_1**. In via istruttoria chiedeva l'audizione della minore.

Costituitasi in giudizio, **CP_1** eccepiva l'infondatezza del reclamo e ne chiedeva il rigetto, opponendosi anche all'ascolto della minore richiesto dalla reclamante.

Il Procuratore Generale, con parere scritto del 16.9.2025, chiedeva il rigetto del reclamo.

Disposta la trattazione cartolare del giudizio, all'esito delle note depositate dalle parti, all'udienza del 9.2.2026 la Corte poneva la causa in decisione.

Il reclamo è infondato.

Il Tribunale ha in primo luogo rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal **Pt_1**, rilevando che, anche sotto tale profilo, non poteva non aver rilievo, in una prospettiva sistematica, la sentenza della Corte Costituzionale n.131/2022, pur non potendo la stessa *ratione temporis* trovare diretta applicazione al caso di specie.

Dopo avere qualificato l'iniziativa giudiziaria della **CP_1** quale domanda ex artt. 316 co. 2 e 3 e 337 ter ter co.3 c.c., inoltrata nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. nelle formulazioni applicabili *ratione temporis*, ha accolto (nei modi già sopra indicati) il ricorso avanzato dalla **CP_1** alla luce delle seguenti considerazioni:

dalla documentazione versata in atti emergeva che la minore era già solita firmare quaderni scolastici e album da disegni aggiungendo il cognome materno al proprio;

che dalle deposizioni dei testi (di parte attrice) **Testimone_1** e **Testimone_2** era emerso che la minore nelle occasioni conviviali soleva presentarsi come **Persona_2** e che, avendole la teste **Tes_2** (assistente sociale) chiestole il perché, la minore ha risposto “*che è un modo per racchiudere in sé un po' del papà e della mamma*”;

che le dette testimonianze, dotate di sufficiente attendibilità e riscontrate dalla documentazione (non contestata dal **Pt_1**) prodotta dalla ricorrente, non apparivano scalfite dalle dichiarazioni apparentemente di segno contrario rese dal teste (di parte resistente) **Tes_3** (udienza 18.12.2024: *Io ho l'abitudine di scherzare con i bambini, gli cambio i nomi, Chiamavo [...]*

Persona_3. *Lei a quel punto si rivolgeva al padre dicendogli: diglielo, papà, che io mi chiamo Persona_1. Non ha mai utilizzato il cognome CP_1 in mia presenza. Io con il padre di*

Per_ ho un contatto quotidiano per ragioni di lavoro :Vedo la bambina circa ogni quindi giorni, quando mi organizzo con il padre per vederci”) e ciò in quanto l’apparenza incongruenza tra le dichiarazioni del teste Tes_3 con le dichiarazioni testimoniali sopra riportate trovava nelle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dallo stesso Pt_1 , dalle quali emergeva che Per_1 – conscia della non sopita conflittualità tra i propri genitori – verosimilmente alla presenza del padre non utilizzava il cognome materno per non arrecargli dispiacere (così testualmente il Pt_1 : “La bambina si comporta diversamente con la madre e con me , quando disegna a casa si firma solo Pt_1 ...Questa esigenza è nata solo con la separazione .. mia figlia vuole fare contenti sia la mamma sia il papà);

che dall’istruttoria espletata emergeva pertanto che l’utilizzo anche del cognome materno da parte di Per_1 costituiva una reazione spontanea alla separazione dei genitori, verosimilmente tesa a creare un’identità personale e familiare inclusiva di entrambe le figura genitoriali ;

che, alla luce di ciò, la domanda avanzata dalla CP_1 non era contraria al superiore interesse della della minore e che anzi “costituiva l’occasione per dare una veste giuridica ad uno spontaneo percorso di identificazione familiare intrapreso dalla minore, avveramento dei principi di uguaglianza che informano il diritto di famiglia dal volto costituzionale descritto dalla Consulta”.

Ha poi chiarito e sottolineato il Tribunale che, fronte della situazione sopra descritta, non emergeva dagli atti alcun elemento che potesse invece far pensare ad un interesse della minore a conservare il cognome originario , posto che la tenera età della minore – e perciò stesso con interazioni sociali molto limitate - e il desiderio dalla stessa già manifestato di identificarsi con entrambi i cognomi escludevano il rischio di un improvviso stravolgimento di una identità personale e sociale già radicata, laddove le ragioni ostative avanzate dal Pt_1 all’aggiunta del cognome materno alla figlia apparivano meramente emulative ed esclusivamente legate alla persistente conflittualità con la moglie .

Così riassunto l’iter motivazionale seguito dal Tribunale , osserva la Corte che rispetto allo stesso nessun condivisibile elemento di censura si rinviene nell’atto di reclamo.

Va innanzi tutto premesso che il Pt_1 non censura la statuizione sulla giurisdizione emessa dal Tribunale né quella relazione alla qualificazione dallo stesso data al ricorso proposto dalla CP_1 .

Per contro, richiamando ancora una volta la vicenda processuale che lo ha portato alla separazione con la moglie e ancora una volta ribadendo che la presente iniziativa giudiziaria costituiva l’ennesima provocazione di quest’ultima nei suoi confronti ed anzi della sua volontà di “annichilirlo” e così indicando circostanze ed esprimendo giudizi poco conferenti con la questione in esame, il reclamante sostiene:

che il Tribunale “non ha motivato in maniera chiara ed esaustiva quale potrebbe essere oggi il supremo interesse della minore ad avere due cognomi”;

che il Tribunale , pur valorizzando il desiderio della minore di avere entrambi i cognomi così come desumibile dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, ha poi erroneamente omissso l’ascolto di quest’ultima ;

che, in realtà, il Tribunale aveva ritenuto provato il desiderio della minore di portare anche il cognome della madre perché erroneamente aveva valorizzato le testimonianze di parte ricorrente e svalutato del tutto le dichiarazioni rese dal teste *Tes_3* , laddove “ *le testimonianze delle parti o avrebbero dovuto elidersi a vicenda o il Tribunale di Gela avrebbe dovuto motivare sul perché le dichiarazioni del teste *Tes_* erano da ritenere recessive rispetto a quelle della teste *Tes_2* ”.*

Ebbene, osserva in primo luogo la Corte che tale ultima censura oblitera del tutto la motivazione sul punto espressa dal Tribunale ed è anzi in palese contrasto con quest’ultima.

Si è visto sopra che il Tribunale espressamente si è posto il problema di confrontare le testimonianze rese dalle testi di parte ricorrente e dal teste di parte resistente *Tes_3* e ha espressamente e congruamente motivato la ragione per le quali le testimonianze de quibus non potevano ritenersi confliggenti.

Va aggiunto che la volontà della minore di identificarsi (anche) con il cognome materno è stata dal Tribunale rilevata anche ed anzi in primo luogo dalla copia dei quaderni e degli album da disegno della minore, rispetto ai quali, anche in queste sede, nessuna contestazione muove il reclamante .

Quanto, poi, al mancato ascolto della minore e alla relativa richiesta oggi avanzata, va osservato quanto segue.

Per_1 è una minore che non ha ancora compiuto 10 anni.

Così come rilevato dal Tribunale , inoltre è una minore che con molta verosimiglianza è coinvolta da anni nella forte persistente conflittualità dei suoi genitori.

In queste condizioni, disporre l’ascolto in questa sede di *Per_1* significa caricare *Per_1* di una sua posizione attiva nel conflitto dei coniugi anche nella vicenda in esame , ma senza che ciò abbia alcuna utilità ai soli fini processuali che qui interessano e cioè l’interesse di *Per_1*.

Una bambina di 9 anni compiuti , nel firmarsi con il cognome del padre e della madre, non può che esprimere solo un desiderio “emotivo” , verosimilmente nato dalla volontà di essere – sempre e comunque e aldilà di conflitti e tensioni – figlia dell’uno e dell’altra.

Non può certo ipotizzarsi che una bambina di così tenera età possa comprendere le conseguenze giuridiche e sociali relative all’attribuzione di altro cognome e per tale ragione è già di per sé inutile il suo coinvolgimento nel processo attraverso l’ascolto (cfr. Cass. 8762/2023).

Va pertanto rigettata la richiesta istruttoria avanzata sul punto.

Quanto , poi, al primo motivo di censura e cioè quello attinente al “ superiore interesse della minore” che, a giudizio del reclamante, il Tribunale ha ritenuto sussistente in maniera del tutto generica e nebulosa , va rilevato quanto segue.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2022 – che , come è noto , è stata preceduta dalla sentenza dello stesso Giudice delle Leggi n. 286/2016 e ancora prima dalla sentenza di condanna dello Stato Italiano emessa dalla CORTE EDU 7 in data gennaio 2014 (*Cusanc/Italia*) perché *“costituisce una violazione degli artt. 8 e 14 della Cedu il fatto che , secondo il diritto italiano, i genitori , al momento della nascita , non possono attribuirgli il cognome materno”* – ha sicuramente inserito nel sistema (aldilà della sua diretta applicazione a partire dalla data della sua pubblicazione) un “cambio di prospettiva” nell’attribuzione del cognome, autorizzando l’interprete a ritenere che , in linea di principio, corrisponda all’interesse di ogni individuo (anche minore di età) avere il cognome paterno e materno , non solo in vista della pari dignità dei suoi genitori ma quale riconoscimento della propria “identità familiare”.

Questa prospettiva non può che portare ad una maggiore apertura rispetto alle possibilità di deroga all’immodificabilità del nome di cui all’art. 6 del c.c. e , per quel che qui interessa, in caso di minori, l’aggiunta del cognome materno va esclusa solo quando la presunzione di rispondenza all’interesse del minore è nei fatti superata da elementi di segno contrario, rilevatori di un grave pregiudizio per il minore .

Secondo i principi consolidati espressi dalla S.C. nelle ipotesi di riconoscimento postumo di uno dei genitori (tra le altre Cass. N. 8762/2023) ma che, a giudizio della Corte , possono ben applicarsi anche nella fattispecie in esame , ciò può avvenire , ad es., quando notoria sia la cattiva reputazione del genitore del cui cognome si richiede l’aggiunta o quando l’aggiunta del cognome sia lesiva della identità del minore , perché già consolidata con l’uso del solo cognome paterno nella trama dei rapporti personali e sociali o , ancora, quando il minore rifiuti o mostri palesemente di rifiutare la modifica del cognome, con l’aggiunta del nome materno.

Così interpretando l’attuale sistema, deve già ritenersi che l’aggiunta del cognome materno al nome della piccola Per_1 di per sé sia rispondente al suo interesse.

Nel caso in esame , infatti, non è minimamente in contestazione la reputazione di cui gode la di lei madre, non può ritenersi, attesa la tenera età di Per_1 e le sue scarse frequentazione, che l’aggiunta del cognome materno sia lesivo della sua consolidata identità personale e per di più vi sono agli atti elementi chiari e pacifici che inducono a ritenere che Per_1 , lungi dal rifiutare il cognome materno, già si identifica anche con quest’ultimo.

Il reclamo va pertanto rigettato.

Tenuto conto della sostanziale novità della questione e della delicatezza degli interessi coinvolti, appare corretto compensare tra le parti le spese di lite.

Atteso l'integrale rigetto del reclamo, va dato atto del presupposto processuale per il versamento del doppio del contributo unificato a carico di *Parte_1* .

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 109/25 V.G., rigetta il reclamo;

compensa tra le parti le spese di lite;

da atto del presupposto processuale per il versamento a carico di *Parte_1* del doppio del contributo unificato.

Caltanissetta, 25.2.2026

Il Presidente estensore
Domenica Motta